

DELIBERAZIONE N

1338 27 AGO. 2008

Attività prod	uttive Politiche	dell'	impresa
nnovazione	tecnologica		

DIPARTIMENTO

OGGETTO

SEDUTA DEL

Approvazione Direttive alle Province in materia di guide ed accompagnatori turistici in applicazione del D.L. del 31 gennalo 2007, n. 7, convertito con modifiche dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 recante "Norme urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo delle attività economiche e la nascita di nuove imprese, art. 10 comma 4"

Relatore

# PRESIDENTE

La Giunta, riunitasi il giorno

alle ore 10,30

nella sede dell'Ente,

27 AGO, 2008

•		Presente Assente
Vito DE FILIPPO	Presidente	1
Vincenzo FOLINO	Vice Presidente	×
Antonio AUTILIO	Componente	1
Roberto FALOTICO	Componente	14
Innocenzo LOGUERCIO	Componente	1
Antonio POTENZA	Componente	1
Vincenzo SANTOCHIRICO	Componente	X
	Vincenzo FOLINO Antonio AUTILIO Roberto FALOTICO Innocenzo LOGUERCIO Antonio POTENZA	Vincenzo FOLINO  Antonio AUTILIO  Componente  Roberto FALOTICO  Innocenzo LOGUERCIO  Antonio POTENZA  Vice Presidente  Componente  Componente  Componente

Segretario: Avv. Maria Carmela SANTORO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.		L'atto si compone di N°		pagine compreso il frontespizio
		e di № 1	allegati	
UFFICIO RAGIONERIA GENERA	LE			
O Prenotazione di impegno N°	UPB	Cap.	per€	
○ Assunto impegno contabile Nº		UPB	Cap.	·
Esercizio	per€			
IL DIRIGENTE				

VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165 e succ. modifiche;

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 2.3.1996 e succ. mod. ed integrazioni concernente la "Riforma della organizzazione regionale";

VISTA la D.G.R. 11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTE le deliberazioni di G.R. n. 1148/05 e n. 1380/05 relative alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali;

VISTA la D.G.R. n. 2017/05 con cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria del compiti alle medesime assegnati;

VISTA la D.G.R. n. 637/2006 con la quale è stato definito l'iter procedurale relativo alle proposte deliberative della Giunta Regionale e ai provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa;

VISTA la D.G.R. n. 883 del 03/07/2007 avente per oggetto "Conferimento dell'incarico di dirigente generale del dipartimento Attività Produttive Politiche dell'Impresa Innovazione Tecnologica";

VISTA la D.G.R. n. 1930/2007 avente per oggetto "Conferimento dell' incarico di dirigente dell' Ufficio turismo, terziario, promozione integrata del dipartimento Attività Produttive Politiche dell' Impresa Innovazione Tecnologica";

VISTA la legge n. 40/2007 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante "Norme urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo delle attività economiche e la nascita di nuove imprese, art. 10 comma 4";

VISTA la legge regionale n. 35/1998 "Disciplina delle professioni di guida turistica, guida escursionistica ed ambientale, interprete turistico, accompagnatore ed animatore turistico, guida esclusiva di parco nazionale";

CONSIDERATO che l' articolo 10, comma 4, della citata legge n. 40/2007 prevede l' attuazione di procedure semplificate per l' accesso all' esercizio delle professioni turistiche di guida ed accompagnatore da parte dei soggetti in possesso di particolari requisiti;

CONSIDERATO che il suddetto articolo 10, comma 4 prevede che:

- L' attività di guida ed accompagnatore turistico non può essere subordinata all' obbligo di autorizzazione preventiva, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza;
- Ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell' arte o archeologia o titolo equipollente, l' esercizio dell' attività di guida turistica, non può essere negato, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento;
- Ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente, l' esercizio dell' attività di accompagnatore turistico non può essere

- negato, né subordinato allo svolgimento allo svolgimento dell' esame abilitante o di altre prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi;
- I soggetti abilitati allo svolgimento dell' attività di guida turistica nell' ambito dell'
  Ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza, operano in
  regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna
  autorizzazione, né abilitazione, sia essa generale o specifica;
- CONSIDERATO che la materia delle professioni turistiche è stata delegata alle Province ai sensi della legge regionale π. 35/1998;
- RITENUTO pertanto necessario impartire alle Province le Direttive di cui all' Allegato A, al fine di adeguare l' espletamento delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di guide ed accompagnatori turistici;
- DATO ATTO che a riguardo sono stati sentiti gli Assessori Provinciali al Turismo di Potenza e Matera ed i rispettivi dirigenti provinciali competenti in materia in data 03/07/2008, con i quali sono state concertate le direttive allegate alla presente;

Su proposta dell' Assessore al ramo e ad unanimità dei voti

#### **DELIBERA**

- 1. Di approvare le Direttive alle Province di cui all' Allegato "A" e che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in materia di guide ed accompagnatori turistici in applicazione della legge n. 40/2007 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante "Norme urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo delle attività economiche e la nascita di nuove imprese, art. 10 comma 4";
- Di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul B.U. della Regione.

IL RESPONSABILE P.O.

(Salvatore Pellettieri)

IL DIRIGENTE

(Lorenzo Affinito)

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.



## **REGIONE BASILICATA**

Direttive alle Province in materia di guide ed accompagnatori turistici in applicazione del D.L. del 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modifiche, dalla Legge 2 aprile 2007, 40, recante "Norme urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo delle attività economiche e la nascita di nuove imprese, art. 10 comma 4".

## Punto 1

Le Amministrazioni Provinciali, al fine di rilasciare ai soggetti in possesso della laurea – specialistica o conseguita secondo il vecchio ordinamento, in lettere con indirizzo in storia dell'arte o archeologia o titolo equipollente – l'attestato di abilitazione all' esercizio dell'attività di guida turistica, effettuano la preventiva verifica, mediante colloquio svolto dalla commissione permanente provinciale, della conoscenza della lingua straniera prescelta dal richiedente, nonché del territorio regionale.

Presso ciascuna Amministrazione Provinciale, ai fini dell' espletamento del predetto colloquio, è costituita una apposita **commissione permanente** che effettua la verifica con cadenza semestrale, entro maggio e novembre di ogni anno.

Trenta giorni prima dalla data di espletamento dei colloqui e delle verifiche, le Province comunicano il relativo Avviso Pubblico all' Ufficio Turismo del Dipartimento Attività Produttive della Regione Basilicata che provvede alla pubblicazione sul proprio sito web istituzionale.

La commissione permanente, nominata annualmente con provvedimento di Giunta Provinciale, è composta da:

- dirigente dell' Ufficio turismo della Provincia con funzioni di presidente
- 1 dipendente dell' Ufficio Turismo della Provincia con funzioni di segretario
- 1 esperto nella conoscenza del territorio
- 1 esperto per ciascuna lingua straniera eventualmente oggetto di colloquio

Ai membri interni della Commissione Provinciale non spetta alcun compenso per l'attività esercitata.

Agli esperti, membri esterni della commissione, spetta un compenso per ciascun colloquio effettivamente svolto, il cui importo è annualmente stabilito da ciascuna Provincia, di concerto con l'altra.

#### Punto 2

Le Amministrazioni Provinciali, al fine di rilasciare ai soggetti in possesso della Laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente, l'attestato di abilitazione

all'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico, effettuano la preventiva verifica delle conoscenze specifiche di cui alla legge regionale n. 35/1998 mediante apposito colloquio, sempre che le stesse non siano state oggetto del corso di studi universitario.

Le verifiche ed i colloqui sono espletati da ciascuna Amministrazione Provinciale attraverso la commissione permanente di cui punto 1) con le stesse modalità e tempi sopra indicati.

#### Punto 3

Per i colloqui e le verifiche oggetto delle presenti Direttive le Amministrazioni Provinciali danno comunicazione ai partecipanti degli esiti del colloquio entro 30 giorni dall'effettuazione dello stesso.

Qualora le Amministrazioni Provinciali non effettuino i colloqui e le verifiche oggetto delle presenti Direttive nei tempi e nei modi previsti, la Regione Basilicata applicherà i poteri sostitutivi di cui alla L. R. n. 35/98.

### Punto 4

L'equipollenza ai titoli di studio di cui ai punti 1) e 2), se già stata prevista dal Ministero dell'Università e della ricerca, può essere dichiarata dal soggetto interessato mediante autocertificazione con l'indicazione degli estremi del relativo provvedimento.

#### Punto 5

Ai fini dell' ammissione agli esami, ai colloqui e alle verifiche di abilitazione, il criterio della residenza in un Comune della Basilicata non costituisce più requisito di ammissibilità.

# Punto 6

l richiedenti sono tenuti al pagamento di € 77,47 , da versare alla Provincia presso cui si inoltra l' istanza, quale contributo per la partecipazione ai colloqui e alle verifiche di abilitazione professionale.

Per coloro che intendono conseguire ulteriori abilitazioni in lingue straniere, in aggiunta alla prima prescelta, è previsto un contributo di € 50,00, da versare sempre alla Provincia presso cui si inoltra l' istanza, per ciascuna lingua straniera aggiuntiva.

#### Punto 7

Per quanto non espressamente stabilito dalle presenti direttive, si rinvia alle norme di cui alla L.R. n. 35/1998.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE -9.08 Si attesta che copia conforme della presente deli perazione e stata trasmessa in data al Dipartimento interessato al Consiglio regionale O L'IMPIEGATO ADDETTO Dufte duce Harris Balling Control of the Contro nadigation and second handthugggransteinigggder the garden bereigg fill men